OSSERVATORIO COVID-19

Di Giuffrè Francis Lefebvre

14/09/2020 Articolo a cura di **Alessandro Savoia**

"L'impairment test nel bilancio delle imprese in crisi"

Le svalutazioni delle voci dell'attivo immobilizzato

La valutazione delle voci ricomprese nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale in sede di predisposizione del bilancio di esercizio richiede particolari attenzioni soprattutto in un con*test*o economico caratterizzato da imprese in difficoltà.

In linea generale, le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie sono iscritte in bilancio in base a quanto previsto dall'art. 2426 c. 1 n. 1 c.c., al **costo di acquisto** (o di produzione), con la precisazione che nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve quindi essere ammortizzato, in modo sistematico, in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni finanziarie da parte loro, ove rappresentate da partecipazioni in imprese controllate e collegate, possono inoltre essere valutate con il **metodo del patrimonio netto**, come previsto dall'art. 2426 c. 1 n. 4 c.c.

La tematica della valutazione delle immobilizzazioni non si esaurisce tuttavia qui.

L'art. 2426 c. 1 n. 3 c.c. dispone infatti che "*l'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) [ossia al costo di acquisizione, n.d.r.] deve essere iscritta a tale minor valore*".

La norma in questione introduce il concetto delle **perdite durevoli di valore** che il redattore di bilancio è chiamato ad accertare in occasione della chiusura di ogni esercizio.

Lo scopo di questa previsione è da ricercarsi nella clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Ove infatti l'immobilizzazione in esame dovesse presentare, a seguito di questo *test* di congruenza, una perdita di valore tale per cui il suo valore netto contabile risulti superiore al valore recuperabile, vi sarebbe la dimostrata evidenza che la funzionalità del cespite in questione sarebbe venuta meno o, quanto meno, si sarebbe fortemente ridotta, dovendosi conseguentemente procedere, il tal caso, alla rettifica del valore contabile al fine di evitare una sopravvalutazione della voce dell'attivo di stato patrimoniale.

Il processo di rettifica dei valori delle immobilizzazioni non è tuttavia a senso unico, e con effetto negativo.

L'art. 2426 c. 1 n. 3 c.c. prevede infatti che "*il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata*". Ne consegue pertanto che, se a seguito di successivi controlli si dovesse constatare il venire meno delle cause che hanno portato alla precedente rilevazione della svalutazione, tale svalutazione dovrà essere rettificata.

Le svalutazioni delle voci dell'attivo immobilizzato

La valutazione delle voci ricomprese nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale in sede di predisposizione del bilancio di esercizio richiede particolari attenzioni soprattutto in un con*test*o economico caratterizzato da imprese in difficoltà.

In linea generale, le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie sono iscritte in bilancio in base a quanto previsto dall'art. 2426 c. 1 n. 1 c.c., al **costo di acquisto** (o di produzione), con la precisazione che nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve quindi essere ammortizzato, in modo sistematico, in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni finanziarie da parte loro, ove rappresentate da partecipazioni in imprese controllate e collegate, possono inoltre essere valutate con il **metodo del patrimonio netto**, come previsto dall'art. 2426 c. 1 n. 4 c.c.

La tematica della valutazione delle immobilizzazioni non si esaurisce tuttavia qui.

L'art. 2426 c. 1 n. 3 c.c. dispone infatti che "*l'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) [ossia al costo di acquisizione, n.d.r.] deve essere iscritta a tale minor valore*".

La norma in questione introduce il concetto delle **perdite durevoli di valore** che il redattore di bilancio è chiamato ad accertare in occasione della chiusura di ogni esercizio.

Lo scopo di questa previsione è da ricercarsi nella clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Ove infatti l'immobilizzazione in esame dovesse presentare, a seguito di questo *test* di congruenza, una perdita di valore tale per cui il suo valore netto contabile risulti superiore al valore recuperabile, vi sarebbe la dimostrata evidenza che la funzionalità del cespite in questione sarebbe venuta meno o, quanto meno, si sarebbe fortemente ridotta, dovendosi conseguentemente procedere, il tal caso, alla rettifica del valore contabile al fine di evitare una sopravvalutazione della voce dell'attivo di stato patrimoniale.

Il processo di rettifica dei valori delle immobilizzazioni non è tuttavia a senso unico, e con effetto negativo.

L'art. 2426 c. 1 n. 3 c.c. prevede infatti che "*il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata*". Ne consegue pertanto che, se a seguito di successivi controlli si dovesse constatare il venire meno delle cause che hanno portato alla precedente rilevazione della svalutazione, tale svalutazione dovrà essere rettificata.

Il procedimento dell'*impairment test*

Il procedimento logico-tecnico attraverso il quale si perviene alla determinazione della svalutazione dell'immobilizzazione a seguito di una perdita durevole di valore trae origine dall'applicazione del c.d. ***test* di *impairment***.

Detto procedimento è stato disciplinato originariamente dalla prassi contabile internazionale nell'ambito del principio contabile internazionale IAS 36, diventato nel tempo modello di ispirazione e di riferimento, nelle sue definizioni e metodologie applicative, nell'implementazione della prassi contabile nazionale.

In estrema sintesi, il procedimento in commento prevede che un'attività non possa essere iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale ad un **valore contabile** superiore al suo **valore recuperabile**, inteso come il più elevato tra il suo **fair value**, al netto degli oneri di vendita ed il suo **valore d'uso**.

Con il concetto di fair value si intende il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Viceversa, con il concetto di valore d'uso si intende quel valore determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività lungo la sua vita utile.

L'esercizio logico che deve compiere l'estensore del bilancio è pertanto il seguente:

a) calcolare il fair value, al netto dei costi di vendita, del bene in questione,

b) calcolare il suo valore d'uso,

c) individuare quindi il valore recuperabile, quale maggiore dei suindicati valori a) e b),

d) confrontare il valore contabile dell'asset con il valore recuperabile.

Laddove il valore contabile dovesse essere superiore al valore recuperabile, si procederà ad apportare una svalutazione, pari alla differenza tra il valore contabile ed il valore recuperabile, da contabilizzare nell'ambito del conto economico.

Nel diverso caso in cui il valore contabile dovesse essere inferiore al valore recuperabile, non verrà invece effettuata alcuna svalutazione, ed al più si potrà verificare l'esigenza di un ripristino di valore laddove fossero state fatte in precedenza delle svalutazioni.

A ben vedere la finalità ultima del *test* di *impairment* è quella di evitare di mantenere iscritto in bilancio un determinato asset ad un determinato valore contabile, allorquando questo sia superiore al suo valore recuperabile.

L'*impairment test* nei bilanci delle imprese in crisi

Il procedimento sin qui descritto presenta gradi di discrezionalità tecnica particolarmente elevati.

La soggettività insita negli esiti del suddetto processo valutativo si spiega con la difficoltà, o nel migliore dei casi, con la complessità di:

- individuare gli indicatori di potenziali perdite di valore;

- individuare in modo attendibile i flussi di cassa – positivi e negativi – associabili all'utilizzo dell'immobilizzazione nell'ambito del processo produttivo;

- costruire un piano prospettico dei suddetti flussi di cassa, coerente rispetto alle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio;

- selezionare ed applicare, anche con il supporto di specifiche analisi di sensitività, appropriati saggi di attualizzazione dei flussi di cassa stimati.

Di un certo rilievo è inoltre l'individuazione del carattere **durevole** della perdita di valore dell'immobilizzazione, problematica questa prettamente italiana, visto che nell'ambito dei principi contabili internazionali tale condizione non è prevista.

Si tratta, nello specifico, di accertare le condizioni che hanno determinato il minor valore dell'immobilizzazione e di valutare l'effettiva persistenza dei fattori che ne sono alla base.

Per quanto sin qui visto si può ben comprendere, a questo punto, come il procedimento dell'*impairment test*, già permeato da un elevato grado di discrezionalità e di soggettività per le imprese in bonis, assuma ulteriori elementi di criticità e di complessità nell'ambito delle imprese in crisi.

La diffusione del Covid-19 impatta sul *test* di *impairment*?

Il tema della determinazione delle perdite durevoli di valore è sicuramente di particolare interesse per tutte le imprese che sono state impattate nel corso del 2020 dalla diffusione del Covid-19.

L'attenzione sull'argomento è stata da subito posta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti in collaborazione con Sidrea (documento di ricerca del 20/4/2020) e da Assonime (caso 5/2020) e ha da ultimo visto l'intervento dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Il con*test*o di crisi di impresa pone in primo luogo in evidenza le problematiche riguardanti la corretta **stima dei flussi finanziari**. Questo porta a sua volta l'attenzione alla redazione del piano industriale dell'impresa, in quanto tale documento (purtroppo spesso mancante nelle imprese di minori dimensioni) rappresenta la base di partenza per l'implementazione del modello alla base del *test*.

Vale la pena ricordare tuttavia come, benché i dati da utilizzarsi per la valutazione della presenza di perdite durevoli di attività materiali e immateriali originino dal piano industriale, esso non debba necessariamente essere preso tout court per verificare l'eventuale presenza di perdite durevoli di valore.

Come indica il par. 25 dell'OIC 9,i flussi di cassa da utilizzare ai fini del*test* devono fare riferimento a *"condizioni correnti*". Pertanto, così come non bisogna fare riferimento a "*il miglioramento o l'ottimizzazione del rendimento dell'attività*" allo stesso modo non si dovranno tenere in

considerazione, nella stima dei flussi di cassa attesi, temporanei ed eccezionali peggioramenti dell'attività aziendale, a maggior ragione se emersi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Un ulteriore conforto sul fatto che il Covid-19 non debba influenzare il*test* in commento lo si ritrova anche nelle indicazioni di Assonime, la quale precisa come "*il valore d'uso si determina sicuramente in base ai più recenti piani industriali e agli scenari ma che siano presenti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. I risultati che non sarebbero stati ragionevolmente prevedibili alla data di chiusura non dovrebbero riflettersi nei calcoli del valore recuperabile delle attività non finanziarie*".

Da ultimo, in linea con questa impostazione, si aggiunge anche l'Organismo Italiano di Contabilità il quale nella comunicazione del maggio 2020 dopo aver chiaramente indicato che ai sensi del principio contabile OIC 29 il Covid-19 è un **evento successivo** alla chiusura dell'esercizio che non deve essere recepito nei valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, precisa inoltre come il principio contabile OIC 9 richieda "*che gli amministratori tengano conto dei flussi finanziari futuri con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019). Ciò è coerente con il modello contabile che l'OIC 9 ha previsto per individuare, nel rispetto del postulato della competenza, eventuali perdite durevoli di valore*"

Ne consegue pertanto che gli effetti del Covid-19, ai fini della predisposizione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, **non** devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione.

Cosa attendersi nei bilanci 2020?

Qualche diversa considerazione va invece posta in merito all'*impairment test* che dovrà essere fatto nell'ambito di bilanci riferiti al 2020 (intermedi o d'esercizio).

Per tali bilanci i fatti 2020 non sono più successivi alla chiusura degli stessi e, con buona probabilità, i riflessi del Covid-19 per talune imprese potrebbero essere duraturi.

Peraltro, occorre ricordare come in periodi di crisi la cosiddetta execution del piano possa costituire un elemento di incertezza che assume rilievo crescente, e certamente maggiore rispetto ad una impresa in bonis.

Il rischio di execution, alla stregua di quanto avviene per i rischi specifici, ai fini della stima del valore recuperabile, viene abitualmente trattato in due differenti modi:

- attraverso un incremento del tasso di attualizzazione, da motivarsi sulla base della maggiore asimmetria della distribuzione dei risultati attesi, oppure

- attraverso una rettifica in diminuzione delle stesse proiezioni di flussi.

È tuttavia opportuno evitare di compiere errori di double counting, conseguenti al fatto di sommare a causa di eccessive prudenze, correzioni in senso restrittivo di tutte le variabili utilizzate nel processo di determinazione del *test* di *impairment*.

In tale con*test*o l'incertezza che indubbiamente contraddistingue i piani in con*test*i di crisi, quali saranno quelli predisposti nel corso del 2020, potrebbe rendere opportuno ai fini del *test* di *impairment* l'utilizzo della cosiddetta **analisi degli scenari**.

Tale analisi, nello specifico, perviene alla determinazione dei flussi finanziari attesi attraverso la media ponderata per la probabilità dei vari scenari, a loro volta determinati sulla base di differenti ipotesi su variabili chiave, e ciò al fine di poter avere un quadro più completo dell'incidenza del rischio sul valore dell'attività stessa.

Conclusioni

L'implementazione di un corretto *impairment test* è normalmente una attività molto complessa che richiede un adeguato grado di competenza, esperienza e preparazione.

Con la diffusione di un evento eccezionale come il Covid-19 le imprese saranno chiamate, in occasione della predisposizione dei bilanci intermedi e/o annuali del 2020, ad uno sforzo ancor maggiore per la sua predisposizione, cercando di ottemperare da un lato al rispetto della clausola generale della **rappresentazione chiara, veritiera e corretta** del bilancio, e dall'altro evitando di penalizzare oltre modo il conto economico e lo stato patrimoniale con svalutazioni conseguenti ad approcci eccessivamente rigorosi e conservativi.

Le imprese ben potranno avvalersi anche dell'apporto di esperti per la stima del valore recuperabile dei propri assets, ma come correttamente evidenziato anche di recente dall'Organismo Italiano di Valutazione (Discussion paper, Linee guida per l'*impairment test* dopo gli effetti della pandemia Covid 19, 10 luglio 2020), detta stima non potrà essere un salvacondotto per giustificare la propria incompetenza da parte dell'organo amministrativo e degli organi di controllo. Tutti questi soggetti saranno infatti tenuti a svolgere i rispettivi compiti con la competenza e la professionalità richiesta dal ruolo che ricoprono.

MEMENTOPIÙ